



TRIBUNALE DI LOCRI

Ufficio Fallimenti

Il giudice, *dott. Giuseppe Cardona*,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 13 luglio 2021;
vista la richiesta di omologazione di un piano del consumatore proposta
in data 25 gennaio 2021 e modificata il 4 giugno 2021 da

[REDACTED], con gli avv.ti Fernanda Lacopo e Sebastian
Romeo;

OSSERVA

1. - [REDACTED] ha chiesto (a seguito della modifica depositata il
4 giugno 2021) l'omologazione di un piano del consumatore in cui è
stato previsto il pagamento della complessiva somma di € [REDACTED], con
l'integrale pagamento del credito in prededuzione pari a [REDACTED]
(accessori inclusi) per compenso del professionista incaricato di svolgere
le funzioni di o.c.c. e del credito per tributi (assistito da privilegio
generale; gli enti impositori sono il Comune di [REDACTED] e Agenzia delle
Entrate - Riscossione) pari a € 2.392,40, nonché con il pagamento del
debito residuo in linea capitale per il 70% in favore del creditore
ipotecario [REDACTED] (cioè fino a €
14.930,64), del 40% dei crediti chirografari di [REDACTED] e di
[REDACTED] rispettivamente per € 22.171,80 e € 1.939,70, comprese
delle spese di procedura) e del 30% in favore di [REDACTED] (per €
5.304,00); il debito accumulato dal [REDACTED] è di € 101.730,65;
l'istante ha chiesto che il giudice revochi la cessione del quinto dello
stipendio pattuita con [REDACTED] limitatamente ai ratei futuri,
l'estinzione delle procedure esecutive in corso, la revoca di tutti i titoli
esecutivi formati nel tempo e in particolare lo svincolo delle somme
trattenute a titolo di pignoramento dello stipendio, pari a circa € 7.594,29
(tale somma infatti servirebbe per "coprire" le prime rate del piano); il
signor [REDACTED] ha chiesto in subordine che il giudice voglia stabilire che
le predette somme siano versate al solo creditore procedente in anticipo
su quanto riconosciuto nel presente piano (previa rimodulazione del
piano di ammortamento); l'istante ha proposto un piano di

ammortamento composto da 120 ratei mensili per la durata di dieci anni, più un rateo di "preammortamento" pari a € [REDACTED], da utilizzare per pagare il compenso dell'o.c.c.; gli altri 120 ratei saranno di € 389,85 ciascuno; il primo rateo sarà versato entro il 15 ottobre 2021 e l'ultimo versamento è previsto per il 31 ottobre 2031; infine, saranno effettuati dei bonifici automatici con cadenza quadrimestrale, a partire dal 31 gennaio 2022, ai vari creditori in ragione dell'ordine e delle percentuali di soddisfazione stabilite nel piano.

L'istante ha comunque allegato un piano di ammortamento (si veda la documentazione allegata alla modifica del piano, depositata il 4 giugno 2021), in cui ha indicato analiticamente le modalità di esecuzione del piano medesimo.

Il giorno 8 giugno 2021 il dottor Fabio D'Agostino, in qualità di delegato dall'o.c.c., ha trasmesso le prove delle notifiche di legge (che sono regolari) ai creditori.

Nessuno dei creditori si è costituito in giudizio.

2. – La domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 legge n. 3/2012. Si espongono di seguito le ragioni a sostegno di tale affermazione.

Non sono poi emersi atti in frode ai creditori.

3. – Dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dottor Fabio D'Agostino (si veda in particolare la relazione trasmessa in data 7 giugno 2021 a seguito della modifica del piano) e dalla documentazione versata in atti si evince che il richiedente

a) versa in uno stato di sovraindebitamento ed ha assunto i debiti in qualità di consumatore (si veda in particolare la sedicesima pagina della relazione);

b) non è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;

c) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;

d) non ha mai fruito del beneficio dell'esdebitazione e non ha mai subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 o 14 – *bis* della legge n. 3/2012;

e) ha proposto il ricorso al tribunale competente ai sensi dell'art. 9 c. I della legge n. 3/2012.

La proposta di piano è corredata

- dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

- dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (nonché dalle buste paga emesse dal datore di lavoro successivamente; l'ultima busta paga prodotta dal ricorrente è quella emessa per il mese di maggio 2021);
- dall'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del gestore della crisi nominato dall'o.c.c.;
- dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
- dalla relazione particolareggiata del professionista designato contenente
 - 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - 2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - 3) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - 5) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

A carico di [redacted] pendono le procedure esecutive mobiliari aventi i numeri 953/2019 e 121/2019 R.G.E.M., che sono state sospese dallo scrivente (fino alla data della definitività del procedimento sull'omologazione) in data 22 marzo 2021 allo scopo di evitare che le eventuali assegnazioni potessero nuocere all'eseguibilità del piano proposto.

4. – Nessuno dei creditori si è costituito in giudizio, né dopo la notifica del piano originario, né a seguito della modifica depositata il 4 giugno 2021.

Ai sensi dell'articolo 12 – *bis* c. IV della legge n. 3/2012, dunque, è esclusa la possibilità per il giudice di valutare la convenienza della cd. alternativa liquidatoria rispetto al piano.

5. – Nel piano si prevede il soddisfacimento di un creditore il cui titolo esecutivo è rappresentato da un mutuo fondiario (si tratta di [redacted]; il mutuo è stato stipulato da [redacted] in data 11 agosto 2006).

L'ipoteca è stata concessa da un terzo, non dal signor [redacted]. Invero l'ipoteca è stata iscritta su un immobile censito nel catasto fabbricati del Comune di [redacted] al foglio [redacted], particella [redacted], subalterno 6, che all'epoca del prestito non era di proprietà del signor [redacted]; si

tratta però proprio dell'immobile su cui, come si desume dalla perizia di parte in atti, [redacted] vanta attualmente un diritto di abitazione (mentre i proprietari sono i due figli del ricorrente).

In ogni caso, l'articolo 8 c. IV della legge n. 3/2012 stabilisce tra l'altro che *"il piano del consumatore"* può *"prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"*.

Poiché [redacted] ha un credito assistito da ipoteca (sul diritto di piena proprietà) e vi sono altri creditori privilegiati, occorre interrogarsi circa la portata applicativa della predetta norma. Infatti l'articolo 12 – *bis* c. I della legge n. 3/2012 richiama anche tutti i requisiti di cui all'articolo 8 (compreso dunque, letteralmente, il comma quarto), che pertanto devono sussistere nella proposta.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche se nel piano del consumatore non è prevista la possibilità per i creditori di esprimere un voto, costoro devono poter esprimere delle *"libere e appropriate forme di manifestazione di volontà"* in modo da tutelare i loro interessi (cfr. Cass. Civ. n. 17834/2019).

Si deve escludere allora l'applicabilità al piano del consumatore del meccanismo previsto per l'accordo di composizione della crisi, analogo a quello stabilito per il concordato preventivo dall'articolo 186 – *bis* c. II lett. c) della legge fallimentare perché concerne l'esercizio del diritto di voto.

Non si può però ignorare che la *"moratoria"* prevista dall'articolo 186 – *bis* l.f. è interpretata dalla Suprema Corte come *"dilazione"*, cioè come dilatamento dei tempi per provvedere al pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 11882/2020 in tema di concordato preventivo).

Poiché lo scopo della normativa sul piano del consumatore è quello di consentire al sovraindebitato di avere una *"seconda chance"*, sarebbe eccessivo prevedere la necessità di un pagamento in favore dei creditori privilegiati entro un anno dall'avvio dell'attuazione del piano.

Del resto, come è stato chiarito in tema di concordato (si rinvia ancora alla lettura di Cass. Civ. n. 11882/2020), la previsione di una moratoria superiore ai tempi *"normali"* di esecuzione è ammissibile, ma deve essere sottoposta al voto dei creditori.

Nel piano del consumatore, lo si ribadisce, non è (in alcun caso) previsto il voto da parte dei creditori.

Mutatis mutandis, allora, il giudice deve soltanto consentire al creditore privilegiato di poter esprimere il proprio parere sulla proposta.

Nel caso di specie sia il piano del consumatore che la modifica del piano sono stati comunicati al creditore che vanta un'ipoteca sull'immobile sopra descritto e ai creditori privilegiati.

Non è dunque necessario nel caso di specie richiedere un apposito parere ai creditori muniti di garanzie o comunque di privilegi; tali creditori hanno avuto infatti (per due volte nel presente procedimento) contezza dell'avanzamento della procedura e hanno avuto la possibilità di costituirsi in giudizio.

Del resto, in linea di principio un parere negativo circa la "moratoria" può essere considerato equivalente a una contestazione ai sensi dell'articolo 12 - *bis* c. IV della legge n. 3/2012 (effettuabile mediante una "normale" costituzione in giudizio); da tale contestazione discende dunque soltanto la necessità per il giudice di valutare la convenienza per il ceto creditorio della cd. alternativa liquidatoria, cioè del ricorso alla procedura prevista dagli articoli 14 - *ter* e ss. della legge n. 3/2012.

6. - E' il caso di precisare che il legislatore, alla fine dell'anno 2020, ha introdotto una modifica (retroattiva) degli articoli 7 e 12 - *bis* della legge n. 3/2012, prevedendo come requisito di ammissibilità del piano, tra l'altro, che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento "con colpa grave, malafede o frode".

Tale disposizione, contenuta nell'articolo 7 della legge n. 3/2012, deve essere interpretata unitamente all'articolo 12 - *bis* c. III - *bis* della medesima legge, a mente del quale il creditore che ha determinato colpevolmente la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi in tema di "merito creditizio" di cui all'articolo 124 - *bis* del d. lgs. n. 385/1993 non può - in sostanza - opporsi all'omologa del piano e non può far valere delle cause di inammissibilità diverse da quelle che derivino da comportamenti dolosi del debitore.

A parere dello scrivente ciò vuol dire che, salvo che il consumatore versi in una situazione di "colpa grave", non soltanto di "colpa" (la quale invece rileva a carico del creditore che ha concesso il credito in violazione dell'articolo 124 - *bis* del d. lgs. n. 385/1993), perfino il ricorso eccessivo al credito (su cui ha preso posizione il dottor D'Agostino nel proprio elaborato), in mancanza cioè di concrete possibilità (con le proprie risorse) di onorare tutti i debiti, non conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza. Infatti si può solo sostenere che il [REDACTED] sia in colpa (perché poteva sapere con l'ordinaria diligenza di non essere in grado di onorare tutti i debiti via via accumulati), ma non che tale colpa sia "grave", in presenza cioè della decisione da parte di un operatore professionale (il quale può accedere alle apposite banche dati per verificare se chi richiede un prestito sia in

grado di adempiere) di concedergli comunque il credito. Non vi sono elementi per ritenere che [REDACTED], ad esempio, abbia taciuto ai creditori delle informazioni rilevanti sulla sua situazione patrimoniale, inducendoli pertanto a concedergli del credito.

La novella legislativa di fine 2020, quindi, induce lo scrivente a dichiarare ammissibile l'istanza anche sotto tale aspetto.

7. – In definitiva, la domanda di omologazione del piano presentato il 4 giugno 2021 deve essere accolta, attese l'ammissibilità della stessa e la mancanza di contestazioni da parte dei creditori.

8. – E' il caso di richiamare in questa sede l'ordinanza emessa dallo scrivente in data 17 maggio 2021.

Occorre cioè confermare che

a) la cessione del quinto dello stipendio è ora disciplinata dall'articolo 8 c. I – *bis* della legge n. 3/2012, che prevede la possibilità di sottoporre a falciatura anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; insomma, la cessione del quinto non è di fatto opponibile alla massa dei creditori; la revoca della cessione (chiesta dal ricorrente e invero disposta da questo tribunale in un precedente invocato dalla difesa del signor [REDACTED]) comporterebbe un'incisione indebita da parte del giudice (in mancanza di un'apposita norma di legge) su un accordo di diritto privato (anche perché l'omologazione può essere ad esempio annullata o dichiarata risolta; in tal caso la cessione del quinto dovrebbe riprendere i propri pieni effetti); tuttavia l'omologazione del piano del consumatore implica la formale declaratoria di inefficacia nei confronti degli altri creditori della cessione medesima. Infatti, poiché l'omologazione del piano del consumatore, così come prevede l'articolo 12 – *bis* ultimo comma della legge n. 3/2012, equivale all'atto di pignoramento, le singole cessioni del quinto successive all'omologa "recedono" di fronte al provvedimento giudiziale di omologa, nel senso che tali cessioni non sono opponibili alla procedura (analogamente a ciò che prevede in tema di pignoramento l'articolo 2913 c.c.); allo scopo di sottolineare gli effetti della declaratoria di inefficacia della cessione del quinto (effetti analoghi a quelli del pignoramento), è opportuno aggiungere nel dispositivo (così come si legge nel provvedimento del Tribunale di Palermo del 24 maggio 2021, est. Giammona, pubblicato su www.ilcaso.it) che le trattenute operate sullo stipendio del signor [REDACTED] sono da intendersi sospese, nel senso che dall'inefficacia (per il futuro) della cessione del quinto discende che le trattenute non devono essere effettuate e che il datore di lavoro deve pagare l'intero stipendio al signor [REDACTED], il quale

però è tenuto ad adempiere come da piano omologato, sotto la costante vigilanza dell'o.c.c.;

a – *bis*) non si può emettere un ordine a carico del datore di lavoro di effettuare dei pagamenti direttamente su un conto corrente appositamente aperto per l'esecuzione del piano del consumatore, perché costui non è parte del presente giudizio; inoltre l'apertura di un conto e l'effettuazione dei pagamenti costituiscono un'attività successiva all'omologa, rilevante solo nel caso in cui il ricorrente non adempia;

b) il giudice dell'omologa può "incidere" sulle procedure esecutive mobiliari pendenti (di cui è titolare il giudice dell'esecuzione, cioè un'altra figura di giudice) nei limiti di ciò che prevede la legge; l'articolo 12 – *bis* della legge n. 3/2012 prevede soltanto la sospensione delle procedure esecutive pendenti fino alla data in cui il provvedimento sull'omologazione diventerà definitivo; l'improseguibilità delle azioni esecutive pendenti, prevista dall'articolo 12 – *ter* c. I della legge n. 3/2012, è posta da tale norma come un effetto automatico dell'omologazione del piano del consumatore; si ritiene pertanto che, in difetto di un'espressa attribuzione in capo allo scrivente da parte della legge, solo il giudice dell'esecuzione dei singoli procedimenti può (*rectius*, deve) prendere atto della causa sopravvenuta di improseguibilità delle procedure esecutive, disponendo di conseguenza l'estinzione delle procedure e lo svincolo delle somme pignorate; lo scrivente dunque si limiterà a prendere atto nel dispositivo – genericamente – di ciò che è già previsto dalla legge, ovvero (tra l'altro) che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano; non si ignora che l'articolo 13 della legge n. 3/2012 stabilisce che nel caso in cui vi siano dei beni pignorati il giudice (su proposta dell'o.c.c.) nomina (quindi "deve nominare") un liquidatore e successivamente autorizza svincoli di somme e dispone le cancellazioni delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli; nel caso di specie vi sono delle somme pignorate e dunque, applicando letteralmente l'articolo 13, lo scrivente sarebbe tenuto a nominare un liquidatore (peraltro l'o.c.c. non ha formulato una proposta in tal senso); si ritiene però che, a seguito di una lettura complessiva della predetta norma, l'articolo 13 si riferisca soltanto ai pignoramenti di immobili (o comunque di beni che devono essere venduti): non avrebbe infatti un significato pratico la figura del "liquidatore" in aggiunta all'o.c.c. nel caso in cui si tratti soltanto di pagare delle somme, anche se tali somme siano state pignorate nell'ambito di procedure esecutive mobiliari presso

terzi; inoltre l'articolo 10 c. II lett. c) della legge n. 3/2012 è stato previsto soltanto per l'accordo di composizione della crisi;

c) anche la "revoca di tutti i titoli esecutivi" contro il signor [REDACTED] costituisce più una pronuncia che può essere emessa all'esito ad esempio di un giudizio di opposizione a precetto o all'esecuzione; lo scrivente non può pertanto adottare tale provvedimento; si tratta comunque di una richiesta ulteriore e indipendente rispetto all'omologazione del piano del consumatore, che quindi non impedisce la "fattibilità giuridica" del piano medesimo;

d) la "sospensione" dei titoli esecutivi fino alla completa esecuzione del piano è inammissibile, dato che la declaratoria di improcedibilità e/o di inammissibilità di un'esecuzione forzata, che competono al giudice dell'esecuzione in caso di omologa del piano del consumatore, mettono quest'ultimo al riparo da eventuali iniziative dei creditori basate su tali titoli;

e) la richiesta di autorizzare il professionista delegato (cioè il dottor D'Agostino) a recuperare il credito nascente dalla sentenza n. 206/2019 emessa dal Tribunale di Locri non è ammissibile: l'o.c.c. infatti ha soltanto dei compiti di supporto al debitore e di vigilanza sull'esecuzione del piano del consumatore.

9. – Poiché nel piano del consumatore non si prevedono la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente provvedimento non deve essere trascritto (si veda al riguardo l'articolo 12 – *bis* c. III, penultimo periodo, della legge n. 3/2012).

10. – Si ritiene infine di non disporre alcunché sulle spese della procedura, valorizzando il fatto che non vi sono state contestazioni e le peculiarità del rito (in cui proprio la mancanza delle contestazioni riduce il potere di intervento del giudice).

P.Q.M.

1) **omologa** il piano del consumatore depositato il 25 gennaio 2021 e modificato il 4 giugno 2021 da [REDACTED] con l'assistenza del gestore della crisi designato dall'o.c.c. dottor Fabio D'Agostino, **disponendo** che i pagamenti avvengano nei tempi e nella misura indicate nel piano medesimo, in particolare in base al piano di ammortamento allegato alla modifica depositata il 4 giugno 2021;

2) **dichiara inefficace nei confronti della procedura** la cessione del quinto dello stipendio stipulata con [REDACTED] in data 3 agosto 2017 e per l'effetto sospende le trattenute operate sullo stipendio;

3) **onera** l'o.c.c. di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando in modo puntuale e tempestivo ai creditori ogni eventuale

irregolarità, inadempimento o ritardato adempimento dei debitori rispetto a quanto previsto nel piano;

4) ai sensi dell'art 12 – *ter* c. I della legge n. 3/2012, **dà atto** che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che a iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano; dà altresì atto che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

5) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura dell'o.c.c. sul sito www.tribunalelocri.it, nell'apposita sezione dedicata alla crisi da sovraindebitamento (con i dati sensibili oscurati);

6) dispone altresì la comunicazione a tutti i creditori (anche non costituiti) del presente provvedimento a cura dell'o.c.c.;

7) nulla per le spese di lite tra le parti.

Si comunichi alle parti costituite ed al gestore della crisi dott. Fabio D'Agostino.

Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 21 luglio 2021.

Il giudice
dott. Giuseppe Cardona